

DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 28-06-2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del predetto T.U. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali;
- il comma n. 381 dell'articolo 1 della L. 24.12.2012 n. 228, che, per l'anno 2013, ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il comunicato del Ministero dell'Interno 3 gennaio 2013 relativo al termine di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

Viste le sentenze di Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003, 11175/2004, 4304/2005, 5474/2009, 19481/2009 e 14427/2010 in cui viene ribadita la compatibilità di un canone concessorio applicato su bene demaniale con il tributo/canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

Verificato che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio e di approvare il relativo regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la proposta della Giunta Comunale n.95 del 12.06.2013 agli atti;

VISTO il parere della Commissione Affari Generali in data 19.06.2013 agli atti;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica in quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000) allegati agli atti d' ufficio:

- Responsabile area 4 - Lavori Pubblici in data 12/06/2013
- Responsabile area 5 – Governo del Territorio in data 12/06/2013
- Responsabile area 3 – Polizia Locale in data 12/06/2013
- Responsabile area 2 Economico Finanziaria in data 12/06/2013

Proceduto alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti:	19
Consiglieri assenti:	2 - (Landoni Maria Luisa, Scorrano Michele)
Consiglieri votanti:	18
Voti favorevoli:	18
Voti contrari:	0
Astenuti	1- Di Biase Nicola

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse, il canone concessorio non ricognitorio.
2. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”, allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale dello stesso.
3. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti affinché provvedano agli adempimenti previsti.